

---

# CODICE DEONTOLOGICO

## GLOSSARIO DEI TERMINI

Il presente Glossario definisce i termini tecnici e professionali utilizzati nel Codice Deontologico, al fine di garantirne un'applicazione uniforme e non ambigua.

### Definizioni

- **Genealogista Professionista:** soggetto che esercita la ricerca genealogica in forma continuativa, con competenza verificabile, a fronte di un compenso economico, nell'ambito di un rapporto contrattuale con il cliente.
- **Ricerca Genealogica:** attività di ricostruzione sistematica delle linee di discendenza e parentela di individui o famiglie, attraverso la consultazione critica di fonti documentali primarie e secondarie.
- **Fonte Primaria (o Diretta):** documento prodotto contestualmente all'evento che descrive (es. atto di nascita, registro parrocchiale, atto notarile originale).
- **Fonte Secondaria:** documento che riporta informazioni derivate da fonti primarie o da testimonianze indirette (es. trascrizioni, genealogie pubblicate, banche dati compilate).
- **Genealogical Proof Standard (GPS):** insieme di criteri metodologici internazionalmente riconosciuti che stabiliscono le condizioni minime per considerare una conclusione genealogica provata (cfr. Art. 6-bis).
- **Cliente:** persona fisica o giuridica che conferisce un incarico professionale al genealogista, definendo l'oggetto e i limiti della ricerca.
- **Incarico:** accordo, anche informale, tra il genealogista e il cliente che definisce l'oggetto, le modalità, i tempi e il compenso della prestazione professionale.

- 
- **Soggetto della Ricerca:** persona fisica, vivente o defunta, su cui verte la ricerca genealogica.
  - **Dati Personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
  - **Intelligenza Artificiale (IA):** sistema informatico capace di elaborare informazioni, riconoscere schemi, generare testi o interpretare immagini in modo autonomo o semi-autonomo, utilizzabile come strumento ausiliario nella ricerca genealogica.
  - **Conflitto di Interessi:** situazione in cui l'interesse personale, economico o associativo del Socio possa interferire con il dovere di obiettività e imparzialità nella prestazione professionale.
  - **Socio Ordinario/Junior:** socio che esercita la professione di genealogista e a cui si applicano integralmente le norme del presente Codice.
  - **Socio Amico/Sostenitore/Onorario:** socio che aderisce a PROGENITA con finalità culturali o di supporto, senza esercitare la professione a titolo oneroso.

## **PREAMBOLO**

L'Associazione Professionisti Genealogisti Italia (PROGENITA) adotta il presente Codice Deontologico in conformità alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Art. 2, comma 2, lett. b e allo Statuto dell'Associazione.

Il presente Codice disciplina i principi etici, i doveri professionali e gli standard di condotta che tutti i Soci dell'Associazione devono osservare nell'esercizio della professione di genealogista professionista, garantendo correttezza, trasparenza, competenza e rispetto della legge.

L'Associazione riconosce e valorizza la presenza dei Soci Amici della Genealogia, sostenitori e Onorari, i quali aderiscono a PROGENITA con finalità esclusivamente culturali, di studio o di supporto ideale alla disciplina, senza esercitare la professione di genealogista. Per tali soci, l'osservanza del presente Codice si intende limitata ai principi etici generali, al decoro e ai

---

doveri di lealtà verso l'Associazione e la comunità, con esclusione delle norme che regolano la prestazione professionale e il rapporto commerciale con il cliente.

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità del Codice Deontologico**

1. Il presente Codice Deontologico ha lo scopo di:
  - Stabilire i principi etici e i doveri professionali dei genealogisti associati;
  - Garantire il rispetto della dignità e dei diritti dei clienti e delle persone coinvolte nella ricerca genealogica;
  - Promuovere una cultura professionale volta a elevati standard di competenza, correttezza e trasparenza;
  - Tutelare i consumatori e gli utenti delle prestazioni genealogiche;
  - Rafforzare la credibilità e l'immagine della categoria professionale;
  - Disciplinare il comportamento dei Soci secondo principi di correttezza metodologica e buona fede;
  - Definire i confini comportamentali per i soci non professionisti, assicurando che la loro partecipazione amatoriale sia ispirata ai valori di correttezza e tutela dell'immagine dell'Associazione, pur in assenza di un'attività economica organizzata.
2. Il presente Codice si applica a tutti i Soci/Iscritti dell'Associazione, nonché a chiunque collabori stabilmente o temporaneamente con l'Associazione o con i Soci nel contesto di prestazioni professionali genealogiche. Per i collaboratori esterni la responsabilità ricade sul Socio che li ha ingaggiati, come da Art. 13. Le norme relative alla gestione del cliente, ai compensi e alla metodologia professionale (Titoli II, III, IV, V) si applicano esclusivamente

---

ai Soci che svolgono attività professionale. Ai Soci Amici e alle categorie non professionali si applicano esclusivamente i principi generali di decoro, correttezza e i doveri associativi di cui ai Titoli I, VI e VII.

## **Art. 2 - Principi fondamentali**

Tutti i Soci, dal momento dell'iscrizione, si impegnano a operare secondo i seguenti principi:

- Correttezza e buona fede: esercitare la professione con lealtà, onestà e correttezza verso clienti, colleghi, enti terzi e istituzioni;
- Competenza professionale: possedere e mantenere aggiornate le competenze necessarie per l'esercizio della professione genealogica, incluse conoscenze archivistiche, storiche, metodologiche e tecnologiche;
- Trasparenza: comunicare chiaramente con il cliente riguardo a modalità di lavoro, tempi, compensi, limiti della ricerca e risultati attesi;
- Riservatezza e privacy: trattare i dati personali dei clienti e dei soggetti della ricerca genealogica secondo le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR e normativa nazionale);
- Imparzialità: operare senza discriminazione alcuna, in conformità ai principi della Costituzione Italiana e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, con particolare riguardo a etnia, religione, genere, orientamento sessuale, opinioni politiche o condizioni socioeconomiche;
- Indipendenza: esercitare la professione in modo autonomo e libero da conflitti di interesse che possano compromettere l'obiettività della ricerca. Il dovere di indipendenza si estende ai rapporti associativi: il Socio che ricopra cariche di governo o direzione in altre associazioni operanti nel settore genealogico, archivistico o storico è tenuto a dichiararlo e ad agire in modo che tale circostanza non pregiudichi la lealtà verso PROGENITA, né sia fonte di vantaggio indiretto per altri enti;
- Dignità professionale: mantenere un comportamento conforme alla dignità e al decoro della categoria professionale, sia nella vita professionale che nei rapporti pubblici.

---

### **Art. 3 - Definizione di genealogista professionista**

1. Ai fini del presente Codice, è genealogista professionista il Socio Ordinario o Junior che:
  - Esercita la ricerca genealogica in modo continuativo o prevalente come attività economicamente rilevante, anche in forma accessoria ad altra professione;
  - Possiede competenze documentabili in ambito archivistico, storico, paleografico e metodologico, acquisite attraverso percorsi formativi riconosciuti, esperienza professionale o entrambi;
  - Stipula contratti o accordi con clienti in relazione a prestazioni genealogiche a titolo oneroso.
2. L'Associazione definisce nel Regolamento Attuativo i requisiti minimi di accesso alla qualifica professionale, i percorsi di verifica delle competenze e le modalità di aggiornamento obbligatorio.
3. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1, dichiarato o accertato, comporta l'obbligo per il Socio di adeguarsi o di richiedere la variazione della propria categoria associativa. La continuazione dell'esercizio professionale in assenza dei requisiti costituisce violazione di gravità media.

### **Art. 4 - Dovere di conoscenza e osservanza**

1. Ogni Socio è tenuto a:
  - Prendere visione completa del presente Codice Deontologico e del Regolamento Attuativo;
  - Attestare, mediante sottoscrizione o modalità informatiche deliberate dall'Associazione, di averne presa visione e di conoscerne i contenuti;
  - Osservare integralmente il Codice in ogni rapporto professionale con clienti, colleghi, organismi terzi e nelle comunicazioni pubbliche.
2. L'ignoranza del Codice non può essere invocata come scusante o esenzione dalla responsabilità disciplinare.

- 
3. L'Associazione si impegna a rendere sempre disponibile, in forma aggiornata e accessibile anche tramite sito web, il testo vigente del Codice e dei relativi Regolamenti.

## **TITOLO II - RELAZIONI CON I CLIENTI**

### **Art. 5 - Doveri verso il cliente**

Il Socio deve:

- Trattare il cliente con correttezza, rispetto e professionalità in tutte le comunicazioni e i contatti;
- Ascoltare attentamente le esigenze, i desideri e i dubbi del cliente, rispondendo in modo chiaro e tempestivo;
- Fornire informazioni complete e accurate sui servizi offerti e stimare i tempi di esecuzione, i costi e i possibili esiti della ricerca genealogica;
- Informare il cliente circa i limiti della ricerca, la disponibilità di fonti, e le difficoltà che potrebbero emergere;
- Mantenere contatti, ove necessario, con il cliente durante l'esecuzione dell'incarico e, se richiesto, fornire aggiornamenti sullo stato della ricerca, rispettando le esigenze del cliente e del professionista;
- Consegnare i risultati finali nel rispetto dei tempi concordati, accompagnati da una documentazione chiara e completa.

### **Art. 6 - Trasparenza dei compensi**

1. Il Socio deve concordare con il Cliente il compenso per l'incarico professionale, per iscritto, esplicitando:
  - L'importo totale o la modalità di calcolo (ad esempio, tariffa oraria, fisso, percentuale, etc.);

- 
- Le modalità di pagamento (anticipi, saldi, rate);
  - I tempi di esecuzione dell'incarico;
  - Eventuali spese aggiuntive documentate (ricerche in archivi, acquisizione di documenti, consulenze specialistiche, viaggi, etc.).
2. È vietata qualsiasi pratica che possa generare fraintendimenti o ambiguità sul compenso dovuto.
  3. In caso di incarichi condivisi tra più Soci, i compensi devono essere ripartiti secondo accordo preventivo trasparente tra le parti coinvolte.
  4. Il Socio deve fornire al cliente ricevuta o fattura per ogni pagamento ricevuto, conforme alle disposizioni fiscali vigenti.
  5. Il presente articolo non si applica ai Soci non professionisti, ai quali è precluso l'esercizio della professione a titolo oneroso sotto l'egida dell'Associazione.
  6. Il preventivo scritto di cui al comma 1 deve essere accettato esplicitamente dal cliente prima dell'avvio di qualsiasi attività di ricerca. In assenza di accettazione scritta, il Socio non può richiedere compensi superiori a quelli eventualmente indicati in sede di primo contatto informale. L'accettazione può avvenire anche in forma elettronica (email, firma digitale, piattaforme di messaggistica con data e ora verificabile), purché conservata agli atti.

#### **Art. 7 - Qualità e correttezza metodologica della ricerca**

1. Il Socio si impegna a:
  - Condurre la ricerca genealogica secondo le metodologie scientifiche riconosciute nel settore archivistico e genealogico;
  - Consultare fonti documentali affidabili e originali, preferibilmente dirette, evitando fonti di dubbia provenienza;
  - Documentare accuratamente ogni fonte consultata, le date, i luoghi, i riferimenti archivistici;

- 
- Verificare criticamente le informazioni raccolte, evitando generalizzazioni infondate o deduzioni non supportate da prove;
  - Chiarire al cliente quali informazioni sono certe (fondate su documenti diretti) e quali sono probabili o ipotetiche;
  - Comunicare eventuali lacune documentali e non presentare come conclusione definitiva risultati ancora soggetti a incertezza;
  - Aggiornare i risultati della ricerca qualora emergano nuovi documenti o informazioni che modifichino le conclusioni precedenti.

#### **Art. 8 - Standard metodologici internazionali**

1. L'Associazione adotta, come riferimento metodologico per la valutazione della qualità professionale delle ricerche, il Genealogical Proof Standard (GPS) nella sua formulazione internazionalmente riconosciuta, senza escludere l'integrazione con standard europei equivalenti ove definiti.
2. Il Genealogical Proof Standard richiede che una conclusione genealogica sia fondata su:
  - Una ricerca ragionevolmente esaustiva nelle fonti pertinenti disponibili;
  - La citazione completa e verificabile di ogni fonte consultata;
  - L'analisi critica di ogni evidenza raccolta;
  - La risoluzione motivata di ogni conflitto tra evidenze discordanti;
  - Una conclusione scritta e argomentata, fondata sulle prove analizzate.
3. Il Socio professionista è tenuto a portare a conoscenza del cliente, in modo comprensibile, il grado di certezza delle conclusioni raggiunte, distinguendo tra risultati provati, probabili e ipotizzati.



- 
4. Il mancato rispetto dei principi metodologici di cui al presente articolo, se accertato in sede di reclamo o procedimento disciplinare, costituisce elemento di valutazione della gravità della violazione.

### **Art. 9 - Diritti d'autore e proprietà intellettuale**

1. Il Socio riconosce che i risultati della ricerca genealogica costituiscono opera intellettuale e sono soggetti a protezione secondo la normativa sui diritti d'autore.
2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i diritti di utilizzo dei risultati della ricerca (relazioni, alberi genealogici, elaborazioni grafiche) si intendono ceduti al cliente a titolo non esclusivo al momento del saldo del compenso pattuito. Il genealogista mantiene il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera e può fare uso dei risultati come riferimento per il proprio portfolio professionale, previa anonimizzazione dei dati personali del cliente e del soggetto della ricerca.
3. Il Socio deve concordare esplicitamente con il cliente le modalità di utilizzo, riproduzione, pubblicazione e condivisione dei risultati della ricerca.
4. Il Socio deve citare e riconoscere i contributi di colleghi, fonti pubblicate e archivi consultati in ogni diffusione pubblica dei risultati.
5. Nel caso di incarichi che prevedono la pubblicazione o la diffusione pubblica dei risultati, il Socio deve ottenere il consenso esplicito del cliente prima di qualsiasi divulgazione.

### **Art. 10 - Ricerca su persone viventi**

1. La ricerca genealogica che riguardi persone fisiche viventi è soggetta a norme etiche e giuridiche particolarmente stringenti, in ragione della tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla non conoscenza.
2. Prima di intraprendere o comunicare i risultati di una ricerca che coinvolga persone viventi, il Socio deve:
  - Verificare che il cliente abbia un interesse legittimo, documentabile e proporzionato alla ricerca (es. ricerca di parenti biologici, successioni ereditarie, ricongiungimento familiare);

- 
- Valutare se la divulgazione dei dati trovati possa arrecare danno alla persona ricercata;
  - Non comunicare dati relativi a persone viventi a soggetti non legittimati, anche qualora tali dati siano tecnicamente accessibili;
  - Informare il cliente che la persona ricercata ha il diritto di non voler essere contattata e che tale volontà deve essere rispettata.
3. 3. Nei casi di ricerca di genitori biologici, figli dati in adozione o discendenti di situazioni familiari complesse, il Socio è tenuto a:
- Informare il cliente dell'esistenza di servizi istituzionali preposti a tali ricerche (es. tribunali per i minorenni, servizi sociali, registri appositi);
  - Non procedere con la messa in contatto diretta tra le parti senza il consenso esplicito di entrambe;
  - Raccomandare, ove appropriato, il supporto di un professionista della mediazione familiare o della psicologia.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione di gravità grave.

## **TITOLO III - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

### **Art. 11 - Dovere di riservatezza**

1. Il Socio è tenuto al massimo rispetto della riservatezza dei dati personali, dei documenti, delle comunicazioni e delle informazioni familiari che riceve nell'esercizio della propria attività.
2. Il Socio deve trattare i dati personali secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

- 
3. È vietato divulgare, comunicare o cedere a terzi (salvo obbligo di legge) informazioni personali del cliente.
  4. La riservatezza deve essere mantenuta anche dopo la conclusione dell'incarico e indefinitamente.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Il Socio, in qualità di titolare o responsabile del trattamento, deve attenersi alla normativa vigente a tutela della privacy come previsto dal GDPR.
2. È vietato il commercio, la vendita o la cessione dei dati personali raccolti durante l'incarico.
3. Il Socio è tenuto a dotarsi di un'informativa privacy adeguata da sottoporre al cliente prima dell'avvio dell'incarico, nonché a predisporre un registro delle attività di trattamento ove obbligatorio per legge. In caso di utilizzo di strumenti digitali (cloud, banche dati, piattaforme di archiviazione), il Socio deve verificare che tali strumenti garantiscano adeguati livelli di sicurezza e siano conformi al GDPR.
4. In caso di violazione dei dati personali (data breach), il Socio è tenuto a notificare l'evento all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei termini previsti dalla legge e a informare tempestivamente il cliente interessato.

#### **Art. 13 - Documenti e archivi personali**

Nel caso in cui il cliente metta a disposizione documenti personali, cartacei o digitali, il Socio deve:

- Tratarli con massima cura e attenzione, evitando deterioramento, smarrimento o danno;
- Chiarire con il cliente le modalità di conservazione, copia e restituzione;
- Restituire i documenti originali o fornire copia fedele secondo quanto concordato;
- Non utilizzare i documenti per scopi diversi da quelli per i quali sono stati forniti, salvo esplicito consenso scritto del cliente;

- 
- Rispettare la privacy dei documenti confidenziali e non divulgarli a terzi.

## **TITOLO IV - RELAZIONI PROFESSIONALI E COLLEGIALITÀ**

### **Art. 14 Rapporti tra colleghi**

1. Il Socio deve intrattenere relazioni con i colleghi basate su:
  - Correttezza, lealtà e reciproco rispetto;
  - Assenza di concorrenza sleale, denigrazione o comportamenti scorretti volti a danneggiare l'immagine o la reputazione di altri Soci;
  - Collaborazione costruttiva e condivisione di conoscenze nel perseguimento degli obiettivi comuni della categoria;
  - Trasparenza in caso di rapporti professionali condivisi.
2. Il Socio non deve appropriarsi indebitamente di metodologie, ricerche o documenti prodotti da colleghi senza attribuzione e consenso.
3. In caso di controversia con un collega, il Socio deve tentare prima una risoluzione amichevole e, qualora necessario, ricorrere ai meccanismi di risoluzione alternativi previsti dall'Associazione.
4. Il Socio che appartenga, con cariche di governo o direzione, ad altre associazioni operanti nel medesimo settore è tenuto a mantenere una condotta di lealtà verso PROGENITA. In particolare, non può utilizzare informazioni, contatti istituzionali, metodologie, contenuti formativi o risorse acquisite nell'ambito di PROGENITA a vantaggio di altri enti; non può orientare potenziali soci o clienti verso altre associazioni in conflitto di interesse; non può partecipare ad attività PROGENITA con la finalità prevalente di acquisire informazioni per conto di altri enti.

### **Art. 15 - Lealtà associativa e pluriappartenenza**

- 
1. L'appartenenza a più associazioni del settore genealogico, storico o archivistico non è di per sé vietata e risponde alla normale libertà associativa del Socio.
  2. Il Socio che ricopra cariche di governo o direzione (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consigliere o equiparate) in altre associazioni operanti nel medesimo ambito settoriale è tenuto a dichiararlo per iscritto all'Associazione, al momento dell'iscrizione e con aggiornamento entro 30 giorni da qualsiasi variazione sopravvenuta.
  3. Indipendentemente dall'esistenza di una carica formale in altri enti, il Socio - in qualunque categoria - non può:
    - Utilizzare la propria qualità di socio PROGENITA, il logo o il titolo associativo in contesti riferibili ad altri enti senza previa autorizzazione scritta del CD;
    - Divulgare a terzi, incluse altre associazioni, informazioni riservate acquisite nell'ambito delle attività associative di PROGENITA;
    - Agire in rappresentanza informale di PROGENITA promuovendo contestualmente gli interessi di un altro ente.
  4. Il Socio che ricopra cariche in altri enti e venga chiamato a partecipare a commissioni, gruppi di lavoro o attività tecniche di PROGENITA che coinvolgano materie su cui esiste sovrapposizione con l'attività dell'altro ente ha l'obbligo di segnalarlo preventivamente al CD, che valuta la compatibilità della partecipazione.
  5. Il Socio che assuma cariche in PROGENITA (CD, CTS, Referente Territoriale) è soggetto alle disposizioni specifiche del Regolamento Attuativo in materia di conflitto di interesse, che prevalgono sulle norme generali del presente articolo.
  6. La violazione dei doveri di cui al presente articolo costituisce violazione di gravità media, salvo che dalla condotta derivi un danno reputazionale o patrimoniale significativo per PROGENITA; la condotta consista nell'utilizzo di informazioni riservate acquisite nell'ambito delle attività di PROGENITA a vantaggio di altri enti; il comportamento sia reiterato. In tali casi la violazione è classificata di gravità grave.

---

## **Art. 16 - Conflitti di interesse**

1. Il Socio deve evitare situazioni in cui interessi personali, familiari, economici o associativi possano influenzare - o apparire idonei a influenzare - la propria obiettività professionale.
2. Costituiscono situazioni di potenziale conflitto di interessi, a titolo esemplificativo:
  - La ricezione di compensi, provvigioni o benefici da archivi privati, piattaforme genealogiche commerciali o altri soggetti terzi in relazione a incarichi gestiti per conto di clienti;
  - L'esercizio contestuale della professione di notaio, avvocato successorio, amministratore di sostegno o altra figura che possa trarre vantaggio dai risultati della ricerca genealogica;
  - La conduzione di ricerche in cui il Socio o un suo familiare sia soggetto della ricerca stessa o abbia un interesse nell'esito;
  - La ricezione di incarichi da più parti in conflitto nell'ambito della stessa vicenda successoria o familiare.
3. In presenza di un conflitto di interessi reale o potenziale, il Socio deve:
  - Dichiararlo tempestivamente al cliente e, ove rilevante, all'Associazione;
  - Rinunciare all'incarico se il conflitto è tale da compromettere irrimediabilmente la propria obiettività;
  - In caso di doppio mandato in controversie ereditarie, ottenere il consenso scritto di tutte le parti prima di procedere.
4. La mancata dichiarazione di un conflitto di interessi rilevante costituisce violazione di gravità grave.

## **Art. 17 - Collaborazioni e outsourcing per prestazioni professionali**

Qualora il Socio affidi parte dell'incarico a collaboratori esterni (ricercatori, traduttori, consulenti specialistici):

- 
- Rimane completamente responsabile della qualità, correttezza e conformità del lavoro svolto ai principi del presente Codice;
  - Deve assicurare che i collaboratori rispettino i medesimi standard etici e di riservatezza previsti dal Codice;
  - Deve informare esplicitamente il cliente della partecipazione di collaboratori esterni;
  - Deve vigilare sul rispetto dei doveri deontologici durante lo svolgimento della ricerca.

## **TITOLO V - RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ARCHIVI**

### **Art. 18 - Utilizzo di archivi e fonti pubbliche**

Il Socio deve:

- Rispettare le regole e le procedure vigenti presso gli archivi di Stato, gli archivi diocesani, parrocchiali, comunali e altri archivi pubblici e privati consultati;
- Ottenere le autorizzazioni necessarie prima di accedere a documenti riservati, personali o sottoposti a limitazioni;
- Attenersi alle disposizioni in materia di riproduzione e utilizzo di documenti archivistici;
- Citare correttamente il titolo e la provenienza dell'archivio per ogni documento consultato;
- Non alterare, danneggiare o asportare documenti dagli archivi.

### **Art. 19 - Collaborazione con le istituzioni**

1. Il Socio deve favorire la collaborazione professionale con le istituzioni archivistiche, culturali, accademiche e pubbliche nel perseguimento della ricerca genealogica.

- 
2. Il Socio deve promuovere il riconoscimento del ruolo della genealogia come disciplina scientifica e del genealogista come professionista qualificato.
  3. Il Socio può supportare iniziative pubbliche di promozione della memoria storica familiare e dell'accesso ai documenti storici, in conformità alle normative vigenti.

#### **Art. 20 - Archivi digitali, banche dati commerciali e ricerca internazionale**

1. Nell'utilizzo di piattaforme genealogiche digitali (a titolo esemplificativo: Ancestry, MyHeritage, FamilySearch, Findmypast e simili), il Socio deve:
  - Rispettare i termini di utilizzo di ciascuna piattaforma e le eventuali restrizioni relative alla diffusione dei dati acquisiti;
  - Non presentare come fonti primarie i dati aggregati presenti nelle banche dati digitali, qualora tali dati derivino da trascrizioni o elaborazioni di terzi;
  - Verificare, ove possibile, i dati estratti da piattaforme digitali attraverso la consultazione delle fonti originali;
  - Informare il cliente delle limitazioni intrinseche alle banche dati digitali, incluse le possibili imprecisioni nelle trascrizioni e le lacune nella copertura documentale.
2. Nella conduzione di ricerche che coinvolgano archivi e documenti di altri Paesi, il Socio deve:
  - Acquisire una conoscenza adeguata della legislazione e dei regolamenti archivistici del Paese interessato;
  - Avvalersi, ove necessario, di collaboratori locali qualificati, rispettando le disposizioni dell'Art. 13;
  - Informare il cliente delle difficoltà specifiche legate alla ricerca in contesti giuridici e archivistici stranieri;



- 
- Non presentare come definitivi risultati che richiedano la verifica presso archivi esteri non consultati direttamente.

### **Art. 21 - Il genealogista come consulente tecnico e perito**

1. Il Socio che venga chiamato a svolgere la funzione di consulente tecnico (CTU o CTP) in procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi deve:
  - Dichiarare al cliente e all'autorità procedente l'eventuale esistenza di conflitti di interesse rispetto all'oggetto dell'incarico;
  - Operare con assoluta obiettività, indipendenza e nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile o penale applicabile;
  - Redigere elaborati peritali conformi agli standard metodologici di cui all'Art. 6-bis, con citazione puntuale delle fonti;
  - Non esprimere pareri oltre i limiti delle proprie competenze genealogiche, rimandando a professionisti qualificati per le valutazioni di natura giuridica, medica o di altro tipo.
2. La qualifica di perito o consulente tecnico in ambito genealogico è soggetta alle disposizioni di legge vigenti. Il Socio che intenda svolgere tale funzione in modo sistematico è invitato a darne comunicazione all'Associazione.

## **TITOLO VI - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E COMUNICAZIONE DIGITALE**

### **Art. 22 - Uso dell'intelligenza artificiale nella ricerca genealogica**

- 
1. Il Socio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale (IA) come ausilio alla ricerca genealogica, nel rispetto dei principi del presente Codice e con piena consapevolezza delle loro caratteristiche e limitazioni.
  2. L'uso degli strumenti di IA è soggetto ai seguenti obblighi:
    - Trasparenza verso il cliente: il Socio deve informare il cliente dell'utilizzo di strumenti di IA nella ricerca, specificando per quali finalità sono stati impiegati (es. trascrizione automatica di documenti, riconoscimento di scrittura, analisi di alberi genealogici, traduzione);
    - Verifica delle fonti: i risultati prodotti da strumenti di IA devono essere sempre verificati attraverso la consultazione delle fonti originali prima di essere presentati come conclusioni della ricerca;
    - Divieto di attribuzione non verificata: il Socio non può presentare al cliente dati o relazioni di parentela generate da sistemi di IA senza averne verificato la fondatezza documentale;
    - Protezione dei dati: il Socio non deve caricare su piattaforme di IA esterne dati personali di clienti o soggetti della ricerca senza aver verificato la conformità al GDPR delle piattaforme stesse.
  3. Il Socio che utilizzi strumenti di IA per la trascrizione di documenti storici (paleografia automatica) deve:
    - Segnalare nella relazione finale il grado di affidabilità della trascrizione e i passaggi verificati manualmente;
    - Non certificare come corrette trascrizioni automatiche non controllate.
  4. L'Associazione può emanare linee guida specifiche sull'utilizzo di strumenti di IA, aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione tecnologica.

## **Art. 23 - Comunicazione pubblica, marketing e social media**

- 
1. Il Socio che utilizzi canali di comunicazione pubblica (siti web professionali, blog, social media, newsletter, podcast, video) nell'esercizio della propria attività è tenuto a rispettare i principi del presente Codice anche in tali contesti.
  2. In particolare, il Socio deve:
    - Presentare le proprie competenze e qualifiche in modo veritiero, senza vantare titoli, certificazioni o appartenenze non possedute;
    - Non pubblicare risultati di ricerche genealogiche riguardanti clienti o soggetti della ricerca senza il consenso esplicito degli interessati, anche se i dati pubblicati siano già di pubblico dominio;
    - Non utilizzare materiale genealogico di clienti come esempio o caso studio senza consenso scritto e anonimizzazione adeguata;
    - Astenersi dal denigrare pubblicamente colleghi, archivi, istituzioni o associazioni concorrenti;
    - Indicare chiaramente il proprio status professionale e l'appartenenza a PROGENITA in modo non ingannevole;
    - Non fare pubblicità ingannevole circa i risultati ottenibili da una ricerca genealogica (es. promesse di trovare radici nobili o titoli araldici).
  3. Il Socio che gestisca profili professionali sui social media è responsabile dei contenuti pubblicati, inclusi commenti e risposte, e deve garantire che siano conformi ai principi di dignità, correttezza e riservatezza.
  4. La violazione reiterata delle disposizioni del presente articolo, specie se suscettibile di arrecare danno reputazionale all'Associazione o a colleghi, costituisce violazione di gravità media o grave a seconda dell'entità del danno.

## **TITOLO VII - DOVERI ASSOCIATIVI E FORMAZIONE**

---

## **Art. 24 - Obbligo di aggiornamento professionale**

1. Ogni Socio Ordinario e Socio Junior è tenuto a:
  - Partecipare a corsi, seminari, webinar, conferenze o altre attività formative riconosciute dall'Associazione, al fine di mantenere e aggiornare le proprie competenze professionali;
  - Documentare le attività formative svolte in un Registro di Aggiornamento Professionale, da conservare e da esibire su richiesta del Collegio dei Probiviri o del Consiglio Direttivo;
  - Frequentare le sessioni di aggiornamento nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento Attuativo.
2. I Soci Onorari, Sostenitori e Amici della Genealogia sono esonerati dall'obbligo di formazione continua.
3. L'Associazione promuove periodicamente iniziative formative e mette a disposizione dei Soci materiali, documentazioni e linee guida operative per lo sviluppo professionale continuo.
4. Il Regolamento Attuativo definisce il numero minimo di ore o crediti formativi richiesti per ciascun biennio, nonché le modalità di riconoscimento delle attività svolte presso enti terzi. L'Associazione si impegna a includere tra le attività formative riconosciute percorsi specifici in materia di strumenti digitali, intelligenza artificiale applicata alla genealogia, GDPR e ricerca internazionale.

## **Art. 25 - Rispetto dello Statuto e dei Regolamenti**

Ogni Socio si impegna a:

- Osservare integralmente lo Statuto dell'Associazione, il presente Codice Deontologico e i Regolamenti attuativi;
- Rispettare le delibere validamente assunte dagli organi associativi;
- Collaborare attivamente alle iniziative e alle attività promosse dall'Associazione;

- 
- Versare puntualmente la quota associativa e i contributi dovuti;
  - Comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti e del domicilio ai fini delle comunicazioni associative.

### **Art. 26 - Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie (ADR)**

1. In caso di controversia tra il Socio e un cliente in relazione a una prestazione professionale, le parti sono invitate a ricorrere in via prioritaria a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), quali la mediazione o la conciliazione.
2. L'Associazione può istituire un servizio interno di mediazione, affidato a Soci esperti o a soggetti terzi qualificati, per la gestione delle controversie tra Soci e tra Soci e clienti.
3. Il ricorso alla mediazione non pregiudica l'avvio del procedimento disciplinare interno, qualora la controversia riguardi violazioni del presente Codice.
4. Il Socio che rifiuti ingiustificatamente di partecipare a un tentativo di mediazione proposto dalla controparte o dall'Associazione può essere valutato negativamente in sede di procedimento disciplinare.

## **TITOLO VIII - VIOLAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art. 27 - Categorie di violazioni e rinvio**

1. Costituiscono violazioni del presente Codice Deontologico i comportamenti contrari ai principi, ai doveri e agli standard professionali in esso sanciti, nonché allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione.
2. Le violazioni sono classificate, in base alla gravità, nelle seguenti categorie:

- 
- Violazioni di gravità lieve: comportamenti che, pur rappresentando una deviazione dai doveri professionali o associativi, non arrecano danno significativo al cliente, ai colleghi, all'Associazione o alla categoria professionale, e che sono facilmente sanabili o rimediabili.
  - Violazioni di gravità media: comportamenti che arrecano un danno apprezzabile agli interessi tutelati, che denotano negligenza o imperizia professionale non occasionale, ovvero che ledono la fiducia dei clienti o la reputazione della categoria.
  - Violazioni di gravità grave: comportamenti che arrecano un danno rilevante, che denotano dolo, frode o mala fede, che sono incompatibili con la dignità professionale, ovvero che compromettono irreparabilmente la fiducia nel professionista o nell'Associazione.
3. L'elencazione esemplificativa delle violazioni, la corrispondente classificazione e le sanzioni applicabili sono contenute nella Tabella Unica delle Infrazioni Disciplinari, allegata al Regolamento Attuativo e approvata contestualmente al presente Codice.
  4. La Tabella di cui al comma 3 ha valore orientativo. Il Collegio dei Probiviri valuta in ogni caso la gravità concreta della condotta, tenendo conto: dell'intenzionalità o colposità del comportamento; della reiterazione della violazione; dell'entità del danno arrecato; delle circostanze attenuanti o aggravanti; del comportamento successivo del socio (ravvedimento, riparazione del danno).

## **Art. 28 - Procedura disciplinare**

La procedura disciplinare è disciplinata dal Regolamento Attuativo approvato dall'Assemblea ai sensi dello Statuto. In ogni caso, il socio ha diritto a un termine non inferiore a 20 giorni per presentare memorie difensive, in conformità a quanto previsto dall'Art. 54 del Regolamento Attuativo. Il termine di 20 giorni di cui al presente articolo costituisce il limite minimo inderogabile e prevale su eventuali disposizioni del Regolamento che prevedessero termini inferiori.

Il procedimento disciplinare deve in ogni caso garantire: il diritto del Socio a essere informato degli addebiti in forma scritta e circostanziata; il diritto di essere ascoltato personalmente, anche tramite delegato; il diritto di accedere agli atti del procedimento; il diritto a un organo decidente

---

imparziale (Collegio dei Probiviri) diverso dall'organo istruttore; il diritto di impugnare la decisione davanti all'Assemblea dei Soci nei termini previsti dallo Statuto.

### **Art. 28 - Sanzioni**

1. Le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente Codice sono:

Per violazioni di gravità lieve:

- Richiamo scritto o ammonimento;
- Richiamo scritto con prescrizione di frequenza obbligatoria a corsi di formazione specifici, secondo le modalità previste dall'Art. 55 del Regolamento Attuativo.

Per violazioni di gravità media:

- Sospensione temporanea dall'iscrizione all'Associazione (da 1 a 6 mesi);
- Sospensione temporanea dall'utilizzo del marchio e della qualifica di Socio (da 1 a 6 mesi);
  - Obbligo di corso di formazione obbligatoria con verifica di apprendimento.

Per violazioni di gravità grave:

- Sospensione dall'iscrizione da 6 mesi a 12 mesi;
  - Esclusione dall'Associazione.
2. Indipendentemente dalla categoria di gravità, il Collegio dei Probiviri può disporre, quale misura accessoria, l'obbligo di risarcimento del danno verso il cliente leso, nei limiti in cui tale obbligo sia determinabile in sede associativa. L'inottemperanza all'obbligo risarcitorio nei termini stabiliti costituisce autonoma violazione di gravità media.

### **Art. 29 - Pubblicità della sanzione**

---

L'Associazione ha l'obbligo di pubblicare (ex Art. 5 L. 4/2013) il provvedimento di sospensione o esclusione sul proprio sito web a tutela del pubblico e dei consumatori. La pubblicazione del provvedimento può avvenire solo dopo che la sanzione è divenuta definitiva in ambito associativo e deve limitarsi ai dati strettamente necessari alla tutela dell'utente.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 - Coordinamento normativo**

Il presente Codice è coordinato con lo Statuto dell'Associazione e il Regolamento Attuativo.

### **Art. 31 - Revisione del Codice**

Il presente Codice può essere modificato secondo le procedure previste dallo Statuto con revisione periodica o ogni qualvolta il cambiamento normativo lo imponga o lo renda necessario.

L'Associazione si impegna a procedere a una revisione ordinaria del Codice almeno ogni tre anni, ovvero in anticipo qualora intervengano modifiche normative rilevanti (in materia di protezione dei dati, intelligenza artificiale, professioni non regolamentate) o significativi mutamenti nel contesto professionale di riferimento. La revisione è curata da una commissione appositamente nominata dal Consiglio Direttivo, con il coinvolgimento dei Soci.

### **Art. 32 - Entrata in vigore e disposizioni finali**

Il presente Codice è approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione.

Esso entra in vigore dalla data della sua approvazione e si applica a tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.



---

Per quanto non espressamente previsto, si applicano i principi generali dell'ordinamento associativo, nonché i principi di equità, proporzionalità, tutela del contraddittorio e diritto di difesa.